

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Comune di

OGGETTO: Quesito in merito a rilascio di copia di diniego di voltura di esercizio commerciale.

1. - Il Comune di riferisce che, a seguito di scrittura privata, la Ditta XX inoltrava comunicazione per l'apertura per subingresso dalla Ditta YY, di un esercizio di vendita di commercio ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 114/1998, ma che il Comune non autorizzava il subingresso per carenza dei requisiti della Ditta XX subentrante.

Successivamente, la Ditta YY ha chiesto il rilascio di copia della nota di diniego del Comune alla voltura della autorizzazione amministrativa in questione. L'Autorità comunale, considerata la presenza della controinteressata Ditta XX le comunicava l'esistenza della richiesta di accesso della Ditta YY alla quale, in via informale, la stessa manifestava contrarietà.

Il Comune di chiede di sapere se:

a) - la richiesta di rilascio di copia dell'atto in argomento è legittima e, in caso affermativo, se alla Ditta YY va comunicato l'avvenuto rilascio di copia dell'atto medesimo;

b) - se la procedura osservata rispetta la l. n. 241/90 e il d.P.R. n. 184/2006.

2. - La richiesta di accesso in argomento è legittima. Infatti, l'art. 22, l. n. 241/90 condiziona il riconoscimento del diritto di accesso all'esistenza, in capo al soggetto richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e non può certamente negarsi che in tale situazione non si trovi la Ditta YY che, a seguito del diniego al subingresso della Ditta XX opposto dal Comune, si è vista limitare il diritto di disporre della licenza commerciale di cui è titolare.

La comunicazione alla Ditta YY dell'avvenuto rilascio della copia del documento richiesto è atto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. Così facendo il Comune avrà rispettato le procedure di cui alla l. n. 241/90 e d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Guardia di Finanza
Ispettorato per gli istituti di istruzione
Piazza del Campidano, 5
00162 ROMA

OGGETTO: Gara in ambito UE, a procedura aperta, per il servizio di pulizia locali ed igiene ambientale per le caserme del Corpo della Guardia di Finanza.

Nell'ambito di una complessa vicenda di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi integrati in regime di Global Service, sulla quale veniva sollecitato sotto vari aspetti di legittimità anche il giudice amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato), una ditta partecipante alla gara chiedeva di accedere ad una serie di documenti. Nel corso del procedimento, la richiesta di accesso veniva comunicata alle imprese controinteressate che presentavano la loro opposizione. L'Amministrazione appaltante comunicava alla ditta istante la suddetta opposizione chiedendo inoltre, in via istruttoria, maggior chiarimenti e precisazioni in merito alla serie di documenti a cui si chiedeva di accedere. Ricevuti i richiesti chiarimenti, l'Amministrazione distingueva, fra i documenti oggetto della richiesta di accesso, quelli che poteva rilasciare "con le schermature dei dati personali e industriali" e quelli per i quali riteneva di non poter consentire l'accesso "in quanto, a suo dire, non riguardano la procedura di gara in questione in senso stretto, ma attengono alla legittimità dell'instaurazione della procedura stessa ed, inoltre, l'accesso non riguarda unicamente i documenti attinenti all'aggiudicatario, ma tutti gli atti di gara indistintamente, al fine di valutare la legittimità dell'azione amministrativa, piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale".

Più specificatamente, l'Amministrazione chiede a questa Commissione il proprio parere sulla possibilità di consentire l'accesso ai seguenti documenti:

- Atti e provvedimenti che hanno determinato la riapertura della procedura di gara;
- Provvedimento 2318 del 13 febbraio 2008;
- Provvedimento di nomina della nuova Commissione di Gara;
- Ogni atto e corrispondenza intercorsa tra l'ispettorato per gli Istituti di Istruzione e il Comando Generale della Guardia di Finanza riguardo il procedimento di gara in questione.

Alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati si ritiene che il diniego all'accesso ai documenti sopraindicati non sia legittimo.

L'Amministrazione fonda il suo rifiuto sul fatto che alcuni documenti non apparterrebbero in senso stretto alla procedura di gara e altri sarebbero oggetto di una richiesta indistinta che si tramuterebbe in una richiesta di valutazione generalizzata dell'azione amministrativa piuttosto che come esercizio di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Entrambe le suddette motivazioni non sembrano avere un fondamento in fatto oltre che in diritto.

Infatti, la ditta istante indica con precisione, e comunque con riferimenti con i quali è agevole risalire ai documenti richiesti, per cui non si riscontra dagli atti quella mancanza di specificità della richiesta tale da ingenerare nella stessa la finalità di generale sindacabilità dell'azione amministrativa. Anche la motivazione della non appartenenza "in senso stretto" alla procedura di gara non sembra poggiare su elementi

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

obiettivi stante che la documentazione alla quale si chiede l'accesso è, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, ricollegabile direttamente o indirettamente alle vicende attinenti alla procedura di gara, compresi gli atti e la corrispondenza intercorsa tra l'Ispettorato e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Ovviamente, per questi ultimi atti l'Amministrazione avrà cura di "schermare" quei dati sensibili a tutela del principio della riservatezza.

Per completezza e per opportuna conoscenza, atteso che l'accenno è riportato nel testo della lettera (anche se non esplicitamente parte del quesito), si ricorda che è irrilevante, ai fini della esperibilità del diritto di accesso, la circostanza che gli atti richiesti, relativi ad una procedura di gara, non siano più impugnabili (C.Stato, Sez. VI, 20.11.2001 n. 5873).

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**Parere**

Ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 7 ottobre 2008;

VISTA la nota n. 2459 del 12 agosto 2008 del Comune di Castiglione a Casauria;
ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

OSSERVA

Il Comune sopracitato ha inviato un nuovo schema di Regolamento, riformulato a seguito del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottato nella seduta del 10 giugno 2008.

Il comma 4 dell'art. 35 del Regolamento, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, è stato riformulato tenendo conto dell'osservazione espressa da questa Commissione nella seduta anzidetta. Infatti, dal testo della disposizione in esame, è stata espunta la parola "motivata".

Considerato che non erano stati formulati ulteriori rilievi allo schema di regolamento in esame

LA COMMISSIONE

Esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento di cui si tratta.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Associazione Italia Nostra onlus
Sezione di
c/o lo studio dell'avv.

OGGETTO: Accesso in materia ambientale.

Con nota in data 31 luglio 2008, l'Associazione Italia Nostra onlus, sezione di, ha formulato alla scrivente Commissione un esposto nel quale rappresenta la mancata istituzione del Difensore civico presso il comune di e la Regione Umbria, con conseguente carenza della tutela giustiziale prevista dall'art. 25 della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005.

La vicenda illustrata trae origine da una richiesta d'accesso al comune di da parte dell'Associazione suddetta intesa ad informazioni ambientali ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 195/2005. In particolare la richiesta era rivolta ad ottenere copia degli "atti e/o documenti relativi al *project financing* del mercato coperto".

Il comune di, con nota del 25 luglio 2008, aveva rigettato l'accesso a causa della genericità dell'istanza secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1 lett. c) del richiamato d.lgs. 195/2005, invitando contestualmente Italia Nostra ad indicare i documenti richiesti ed a individuare la connessione tra gli stessi e l'interesse tutelato dalla citata normativa. L'associazione riferisce inoltre che, a mente dell'art 10 co. 8 del regolamento comunale, l'accesso in materia ambientale è gestito dall'unità operativa Ambiente e Territorio, mentre il diniego è stato emanato dal Settore governo e Sviluppo del territorio.

La Commissione, in via preliminare, osserva che secondo i principi in materia d'accesso stabiliti dall'art. 22 n. 2 della citata legge n. 241/90 (e successive modifiche) l'accesso ai documenti amministrativi attiene "ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela".

Effettivamente, la mancata istituzione del Difensore Civico sia presso il comune di che presso la regione Umbria comporta l'impossibilità per i soggetti richiedenti l'accesso nei confronti di tali enti territoriali, di beneficiare del meccanismo giustiziale introdotto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 come modificata dalla l. 15/2005 e, pertanto, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal co. 5 dell'art 25 sopraindicato, ne terrà conto in occasione della relazione annuale alle Camere sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Riguardo al merito della questione, la scrivente esprime l'avviso che l'istanza di accesso presentata doveva essere accolta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 - pronunciatisi conformemente a questa disposizione, "ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L'art. 3 del d.lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241/90".

Ed ancora, secondo il T.A.R. Veneto, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294 "si definisce "informazione ambientale", di cui al d.lgs. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso "in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta".

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Al Dipartimento delle Informazioni
per la Sicurezza
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sul rapporto tra diritto di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90 e diritto di accesso di cui all'art. 39 l. n. 124/07.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) riferisce che in data 6 giugno 2008, il dott. ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri formale istanza d'accesso ai documenti per i quali risultava caduta la classifica di segreto di Stato e in particolare: a) strage di piazza Fontana; b) strage dell'Italicus; c) caso Argo 16 (aereo precipitato a Marghera nel 1973); d) vicenda relativa alla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella Da Palo e Italo Toni e) caso ENI - Petromin; f) traffico di armi in Medio Oriente; g) caso Piano Solo, progetto di colpo di stato militare. Nella richiesta di accesso il dott. richiamava sia le norme che regolano il segreto di Stato, e in particolare l'art. 39, comma 7, della l. n. 124 del 2007, sia la normativa che disciplina la trasparenza e la conoscibilità dell'azione amministrativa, ex art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006.

Pertanto, in considerazione del fatto che il richiedente ha formulato le istanze sulla base delle due normative citate in oggetto, il DIS si è rivolto alla scrivente Commissione (comunicando tale istanza anche al dott.) rivolgendole i seguenti quesiti: a) se sia compatibile con l'osservanza del termine di cui all'art. 39 della legge n. 124 del 2007 la formulazione di istanze di accesso con oggetto così ampio da configurare, nella sostanza, delle istanze multiple; b) se il richiamo contestuale alla disciplina di cui al d.P.R. n. 184/06 sia da intendere nel senso che, una volta accertata l'inesistenza di segreti di Stato sui documenti oggetto della richiesta, quest'ultima debba essere trattata alla stregua dell'accesso ordinario di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90.

Preliminarmente la Commissione osserva che sulla vicenda brevemente riassunta nei suoi aspetti salienti, il dott., ritenendo formato il silenzio rigetto sull'istanza presentata in data 6 giugno u.s., ha presentato ricorso alla scrivente che con decisione del 16 settembre u.s. si è pronunciata sul gravame dichiarandolo inammissibile. In particolare nella parte in diritto della citata decisione si afferma come l'accesso ai documenti previsto e disciplinato dall'art. 39, comma 7, l. 3 agosto 2007 n. 124 e dall'art. 10 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 sia un procedimento assolutamente speciale rispetto a quello contemplato dalla legge n. 241/90. Tale specialità, testimoniata anche dalla facoltà di interpello riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altri stati o pubbliche amministrazioni in merito alla singola richiesta di accesso, esclude che i termini per la formazione del silenzio rigetto (non espressamente previsti dalla normativa speciale appena richiamata) siano quelli di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, come invece ritenuto dall'odierno ricorrente. Alle richieste di accesso formulate ai sensi degli articoli 39 e 10 sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi applicabile la disciplina generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai commi nn. 3 e ss. dell'art. 2 l. n. 241/90 e del relativo termine. Tali considerazioni, inoltre, consentono di affermare che il termine di cui all'art. 2 sia applicabile anche in caso di istanze che per il loro oggetto ampio siano da considerare multiple, ferma

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

restando la facoltà di interpello di cui sopra che può portare ad un ulteriore differimento del termine di conclusione del procedimento di accesso.

Naturalmente, una volta completata la procedura di desecretazione tornerà applicabile la disciplina ordinaria.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna**Fatto**

Il signor, in servizio presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Bologna, in data 26 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna di potere avere accesso a tutti i documenti presenti nel proprio fascicolo personale, "per esigenze di giustizia".

L'amministrazione resistente, con mail del 9 settembre 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, perché non contenente l'indicazione specifica dei documenti ai quali si vuole accedere e dell'interesse connesso all'esercizio del diritto.

Pertanto, il signor, il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

In data 29 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una cognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio fascicolo personale e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio di**Fatto**

La signora, in data 1 agosto 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di di potere avere copia integrale delle dichiarazioni dei redditi presentate da due contribuenti suoi conduttori, in un rapporto di locazione dichiarato risoluto dall'Autorità giudiziaria, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, individuando i relativi beni e crediti da sottoporre a procedura esecutiva.

L'amministrazione resistente, con nota del 5 agosto 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto la riservatezza dei dati richiesti.

Pertanto, la signora, in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

Diritto

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l'actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza delle parti controinteressate, nella sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel ricorso presentato, si ritiene che le dichiarazioni dei redditi richieste non contengano dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte dell'odierna ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso,

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

- ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

Infine, a fondamento dell'istanza di accesso della ricorrente, oltre alle riconosciute esigenze di tutela dei propri diritti, vi è la norma (art. 42), di recente approvazione, contenuta nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'accesso agli elenchi dei contribuenti ammettendo "la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge".

Dal disposto di tale norma, infatti, secondo i principi di legge e di attuazione in sede regolamentare, si può evincere che sono da considerare accessibili unitamente agli elenchi dei contribuenti anche tutti gli altri atti connessi e/o presupposti, in base al disposto dell'art. 7, comma 2, secondo cui "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento".

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277), salvo l'oscuramento di eventuali dati sensibili rilevabili negli stessi documenti.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazioni resistenti: A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di**Fatto**

Il signor, in data 30 maggio 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di la copia dei documenti dai quali si potesse evincere se l'alloggio popolare, un tempo assegnato al signor, risultasse o meno sottoposto a sequestro, alle date del 7/8 febbraio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie penali, nelle quali è stato convocato a causa dell'assegnazione di detto alloggio.

Sia l'A.T.E.R.P., sia il Comune di, il 17 e il 28 luglio 2008, hanno negato l'accesso al signor, il quale, in data 2 settembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tali dinieghi.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di**Fatto**

Il signor, in data 4 giugno 2008, ha richiesto all'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di qualunque documento o attestazione nei quali si evince lo stato di agibilità statica dell'alloggio popolare nel quale risiede, nella sua qualità di capo condomino del relativo palazzo, per motivi di sicurezza e per la tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor, in data 3 settembre 2008, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale tacito diniego.

In data 6 ottobre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'A.T.E.R.P. - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.